



CITTÀ METROPOLITANA DI
NAPOLI

**ACCORDO DI PROGRAMMA Art.
34 del T.U.E.L.
TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI E I
COMUNI DI NAPOLI, POZZUOLI E BACOLI
PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL BRADISISMO**

PREMESSO CHE

- con direttiva RU 172891 del 10.11.2023 l'Amministrazione ha espresso l'intenzione di destinare l'applicazione di una parte dell'avanzo libero di amministrazione alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area individuata ai sensi del D. L. del 12 ottobre 2023, n. 140;
- con nota RU 173502 del 13.11.2023 il Sindaco Metropolitano ha convocato la Conferenza tra i Sindaci dei Comuni beneficiari, Napoli - Pozzuoli e Bacoli, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del TUEL, al fine di promuovere la conclusione dell'Accordo di Programma, in sede della quale è stato espresso il consenso unanime sull'Accordo;
- il Piano Strategico è lo strumento di governance istituzionale multilivello e pertanto si configura come atto d'indirizzo "*per l'esercizio delle funzioni dei comuni*" (art. 1, comma 44, lettera a) della Legge 56/2014) che, la Città Metropolitana adotta per assicurare "*la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano*" (art. 1, comma 2, Legge 56/2014) nonchè per individuare, promuovere ed attuare progetti e azioni necessarie a ripensare il futuro del territorio metropolitano, sia nella dimensione locale e territoriale che nella dimensione globale. In tale ottica la Città Metropolitana con propria Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 178 del 24,11,2023 ha espresso l'intenzione di destinare l'applicazione di parte dell'avanzo libero di amministrazione alla realizzazione degli interventi ritenuti compatibili con gli indirizzi di piano strategico;
- in attuazione delle prospettate finalità di utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione

nella medesima deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 178 del 24.11.2023 sopra richiamata, è stato individuato il tema fondamentale della prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico, ritenuto coerente alle linee d'indirizzo per la redazione del documento di Piano Strategico Metropolitan 2022 - 2024, così come stabilite dalla Deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 194 del 30.11.2022;

□ a seguito della convocazione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni beneficiari, tenutasi il 15.11.2023, si è avviato un processo partecipativo aperto, plurimo e collegiale, invitando le Amministrazioni interessate a trasmettere la progettazione ritenuta compatibile con le linee di indirizzo del Piano Strategico, al fine di contribuire alla costruzione di un'unica visione strategica di area vasta;

□ la Città Metropolitana di Napoli intende proseguire l'azione, già intrapresa, di attuazione di un processo di sviluppo complessivo di lungo periodo sotto il profilo economico, sociale ed ambientale della comunità metropolitana in collaborazione con gli enti locali, destinando apposite risorse economiche a progetti compatibili con le sei specifiche misure d'intervento, individuate nella Deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 194 del 30.11.2022 che di seguito si riportano:

1. Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo;
2. Mobilità sostenibile - rete stradale sicura;
3. Inclusione, rigenerazione e sport;
4. Transizione ecologica, tutela del territorio;
5. Istruzione e ricerca;
6. Salute e benessere metropolitano;

□ risultano pervenuti i quadri esigenziali dei comuni relativo agli interventi da realizzarsi;

□ a seguito della dichiarazione di coerenza sul DIP alle linee strategiche del Documento di Piano Strategico Metropolitan, espressa dalla Direzione di Piano Strategico, l'Accordo è approvato, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del TUEL, con decreto del Sindaco Metropolitan e pubblicato sul BURC;

□ a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, con determinazione dirigenziale della Direzione Pianificazione Strategica sarà concesso il finanziamento a favore dei Comuni e assunto il conseguente impegno di spesa;

□ contestualmente alla notifica a mezzo pec al Comune della determina di ammissione a finanziamento, verranno richieste le integrazioni documentali ai fini della stipula della Convenzione attuativa. Con la medesima notifica decorre il termine per la trasmissione delle integrazioni richieste, stabilito in non oltre 3 mesi, pena la perdita del finanziamento concesso;

□ successivamente all'inoltro della documentazione integrativa, sarà stipulata la Convenzione attuativa tra i Dirigenti incaricati degli Enti sottoscrittori.

Tanto premesso

tra

la Città Metropolitana di Napoli, di seguito chiamata "Città Metropolitana", rappresentata dal Sindaco Metropolitano, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Piazza Matteotti 1 - 80133 Napoli,

E

I Comuni di: Napoli, Pozzuoli e Bacoli

di seguito chiamati "Comuni", rappresentati dai Legali Rappresentanti dell'Ente, domiciliati per la carica presso la sede dei rispettivi Comuni.

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

(Premesse e disciplina applicabile)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

2. Il presente Accordo di programma è sottoscritto ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti di comune interesse nell'ambito del processo di pianificazione strategica.

3. L'attuazione del presente Accordo di Programma è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni in esso contenute.

Art. 2

(Finalità)

Il presente Accordo ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana ed i Comuni, per dare attuazione in modo coordinato al processo di programmazione strategica rivolto a realizzare, potenziare e migliorare le opere pubbliche, ai fini della prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico.

Le parti del presente Accordo, si impegnano ad assicurare la realizzazione delle opere sopra eplicitate di interesse metropolitano, nel rispetto dei tempi e delle modalità in esso stabilite e di ogni altro connesso adempimento.

Art. 3

(Oggetto dell'Accordo)

1. Il presente Accordo di Programma regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti finalizzati alla prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico e finanziabili, elencati all'Allegato A, in uno alla presente;

2. In seguito ad istruttoria tecnica da parte della Direzione Piano Strategico e dichiarazione di coerenza alle linee strategiche del Documento di Piano Strategico espressa dal Dirigente del Piano Strategico, viene approvato il presente Accordo con decreto sindacale del Sindaco Metropolitano;

Art. 4

(Comitato di coordinamento)

1. Il Comitato di coordinamento è istituito presso la sede della Città Metropolitana con decreto del Sindaco Metropolitano ed è composto dai Sindaci di tutti i Comuni sottoscrittori del presente Accordo, e presieduto dal Sindaco Metropolitano.

2. Alle attività del Comitato di coordinamento partecipano il Dirigente della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie, per la Città Metropolitana, ed un Dirigente all'uopo incaricato da ciascun Comune, i quali assumono rispettivamente anche funzione di Responsabili dell'Accordo, di cui all'Art. 5.

2. Il Comitato di coordinamento esercita funzioni legate all'aggiornamento ciclico del processo di pianificazione strategica, nonché funzioni di Collegio di Vigilanza ex art. 34, comma 7, del TUEL, e specificatamente:

a) promuove la collaborazione sinergica dei Comuni nel processo di pianificazione strategica di area vasta;

b) monitora lo stato di avanzamento degli Accordi di Programma e valuta i risultati conseguiti complessivamente su area vasta;

c) vigila sulla corretta attuazione dell'Accordo di Programma;

d) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

e) valuta ed autorizza la riprogrammazione degli interventi oggetto dell'Accordo, anche in relazione all'utilizzo delle economie.

3. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato di coordinamento si riunisce almeno un volta l'anno, avvalendosi della Direzione Piano Strategico della Città Metropolitana, per la gestione degli aspetti programmatici, il monitoraggio dello stato di attuazione dei Progetti nel suo complesso e per la collaborazione sinergica degli uffici tecnici dei Comuni.

Art. 5

(Responsabili dell'Accordo)

1. Il Responsabile dell'Accordo per la Città Metropolitana ha la funzione di coordinare e di vigilare sull'attuazione del presente Accordo di Programma, ed è individuato nel Dirigente della Direzione Piano Strategico.

2. I Responsabili dell'Accordo per ogni Comune hanno la funzione di aggregare e trasmettere dati ed informazioni richiesti dalla Città Metropolitana, interfacciandosi con i RUP dei singoli progetti del Comune stesso e sono individuati in un Dirigente per ciascun Comune e gli stessi sono incaricati anche della stipula della Convenzione attuativa.

Art. 6

(Impegni e forme di collaborazione dei soggetti sottoscrittori)

1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a esercitare forme di reciproca e immediata collaborazione nel rispetto dei termini, condizioni e tempistica definiti dal presente Accordo nello svolgimento delle attività di propria competenza, procedendo periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato di coordinamento, e comunque non oltre il 31.12 di

ogni anno.

2. In particolare, la Città Metropolitana si impegna a:

a. istituire, presso la sede della Città Metropolitana, il Comitato di coordinamento di cui all'Art. 4;

b. promuovere l'azione congiunta e coordinata degli interventi nell'ambito della pianificazione strategica finalizzata alla prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico;

c. garantire un'ampia concertazione e partecipazione dei Comuni alla definizione delle scelte strategiche nell'area metropolitana, anche attraverso il coinvolgimento degli stakeholder territoriali;

d. inserire i progetti dei Comuni, approvati dal Consiglio Metropolitan, all'interno del processo di pianificazione strategica, in collaborazione con gli stessi Comuni per tutti gli approfondimenti che si renderanno necessari;

e. impegnare le risorse economiche destinate ai Comuni al fine della realizzazione gli interventi di cui all'Elenco allegato al presente Accordo (Allegato A);

f. stipulare la Convenzione attuativa e, conseguentemente, procedere alle erogazioni;

g. verificare la rendicontazione degli interventi da parte dei Comuni e monitorare l'avanzamento dei progetti;

h. supportare adeguatamente i Comuni, attraverso gli uffici competenti, nella fase di attuazione degli interventi e della loro rendicontazione al fine di espletare funzioni di raccordo, orientamento e controllo su area vasta;

i. predisporre meccanismi di verifica intermedia e finale rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito della pianificazione strategica;

j. trasmettere ai Comuni i modelli operativi necessari per l'integrazione documentale ai fini della sottoscrizione della Convenzione attuativa, nonché quelli necessari alla rendicontazione e alla trasmissione dei dati per il monitoraggio;

3. I singoli Comuni si impegnano a:

a. ad assicurare la realizzazione delle opere inerenti il presente Accordo, nel rispetto dei tempi e delle modalità in esso stabilite e di ogni altro connesso adempimento;

b. partecipare fattivamente alle attività del menzionato Comitato di coordinamento;

c. trasmettere la documentazione integrativa richiesta ai fini della sottoscrizione della Convenzione attuativa;

- d. realizzare gli interventi finanziati di cui all'Elenco Allegato al presente Accordo (Allegato A), con le modalità indicate dall'Accordo stesso e della successiva Convenzione attuativa;
- e. non alienare il bene oggetto di finanziamento per almeno 10 anni dalla conclusione dei lavori;
- f. essere responsabile in via esclusiva delle procedure di affidamento, realizzazione e collaudo dell'opera;
- g. rispondere in via esclusiva di tutti gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla realizzazione dell'intervento, senza avanzare alcuna pretesa nei confronti della Città Metropolitana di Napoli;
- h. provvedere, d'intesa con la Città Metropolitana, ad assicurare il monitoraggio dell'avanzamento finanziario dei progetti, trasmettendo alla Città Metropolitana la rendicontazione delle spese, nonché ogni altra utile informazione, anche su richiesta della predetta, al fine di consentire la verifica dell'ottemperanza agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma e della successiva Convenzione attuativa;
- i. adottare una contabilità separata che garantisca una chiara identificazione della spesa;
- j. inserire i progetti finanziati nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici;
- k. attenersi a quanto indicato nell'Allegato "Obblighi di comunicazione e pubblicità" nonché evidenziare, in ogni caso, la fonte del finanziamento e il logo della Città Metropolitana di Napoli in tutte le modalità di comunicazione concernenti le opere finanziate;

Art. 7

(Durata e modifica dell'Accordo)

1. Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di approvazione dello stesso con decreto del Sindaco Metropolitano ed ha durata per tutto il periodo di vigenza della successiva Convenzione attuativa, il cui termine è stabilito in massimo due (2) anni a partire dalla sua sottoscrizione.

2. Il presente Accordo di Programma può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 34 del TUEL.

Art. 8

(Convenzione attuativa)

1. La Convenzione attuativa oltre a dettagliare i reciproci impegni già assunti con la stipula del presente Accordo, precisa gli obblighi e responsabilità reciproche in relazione

alle modalità di erogazione e rendicontazione delle spese.

2. La Convenzione attuativa viene sottoscritta per ogni singolo Comune beneficiario, tra il Dirigente della Direzione Piano Strategico ed il Dirigente del singolo Comune che assume anche funzione di Responsabile dell'Accordo di cui all'Art. 5.

3. La Convenzione attuativa viene stipulata con ogni Comune beneficiario, in seguito alla trasmissione dei perfezionamenti ed integrazioni che saranno richiesti, per ogni progetto, in relazione alla documentazione obbligatoria di seguito elencata:

a) Istanza redatta in base al modello predisposto e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del Comune beneficiario del trasferimento, con indicato, tra l'altro, l'importo richiesto a finanziamento sull'importo totale del progetto ed eventuali importi cofinanziati;

b) Progetto elaborato secondo quanto stabilito dell'art.41 del D.lgs.36/2023 e di livello progettuale tale da consentirne l'immediato affidamento, firmato digitalmente dal RUP ;

c) Parere del competente Dipartimento di Protezione Civile ove si renda necessario in relazione alla proposta progettuale finanziata. In caso contrario, la Città Metropolitana si riserva la facoltà di sottoporre l'Ente Comunale all'assolvimento di tale adempimento, qualora ritenga il suddetto parere imprescindibile ai fini della realizzazione del progetto;

d) Cronoprogramma dettagliato dell'intervento comprensivo di qualunque fase procedimentale prevista dal momento dell'erogazione del finanziamento al collaudo dell'opera. Su modello fornito dalla Città Metropolitana;

e) Provvedimento di approvazione del progetto con elenco degli elaborati e quadro economico di spesa redatto in conformità agli artt. 16 e 42 del D.P.R. 207/2010;

f) Provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Progetto;

g) Trasmissione del CUP;

h) Dichiarazione del RUP, su modello fornito dalla Città Metropolitana:

h.1 di assenza di altro finanziamento assegnato per le voci di spesa del Quadro Economico per le quali è concesso il trasferimento;

h.2 di conformità del progetto con gli strumenti urbanistici vigenti.

h.3 di sussistenza delle autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari all'esecuzione dell'opera.

In caso di immobili soggetti a vincoli e/o insistenti su aree vincolate: parere da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo, acquisito anche a mezzo di Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 c.3 della L.241/90 e ss.mm.ii.

Per gli interventi che comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti: Verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016;

h.4 di non recuperabilità dell'IVA e altri voci di spesa del Quadro Economico;

h.5 per i progetti consistenti in interventi di manutenzione o nel caso di cofinanziamento di progetti per quote finalizzate alla manutenzione: dichiarazione che tali interventi consistano in manutenzione straordinaria;

i) In relazione alla titolarità all'esecuzione dell'opera, nel caso di proprietà del Comune: Dichiarazione del Legale Rappresentante di proprietà dell'area o dell'immobile oggetto di intervento;

Art. 9

(Termini di inizio delle attività)

Le attività previste dal cronoprogramma di ogni progetto, allegato alla Convenzione attuativa, attesa la necessità di agire in tempi brevi sul fenomeno bradisismico interessante l'Area dei Campi Flegrei, devono essere formalmente avviate entro e non oltre 3 mesi dalla stipula della Convenzione, pena la revoca del finanziamento del singolo progetto.

L'esecuzione della prestazione oggetto di Convenzione attuativa può essere **sospesa o interrotta esclusivamente per cause di forza maggiore o eventi imprevedibili**, non imputabili a colpa del singolo Comune beneficiario. L'esecuzione può essere **sospesa** nel tempo strettamente necessario intercorrente tra il verificarsi dell'evento

imprevisto ed imprevedibile o causa di forza maggiore e il ripristino delle attività, con l'obbligo di riprendere le attività non appena cessate le cause che hanno determinato la sospensione. L'esecuzione può essere **interrotta** nel caso in cui al manifestarsi dell'evento imprevisto ed imprevedibile o causa di forza maggiore vi è l'oggettiva impossibilità alla prosecuzione dei lavori, legittimando la Città Metropolitana, nell'ipotesi in cui il perdurare dell'impossibilità di adempiere faccia venir meno l'interesse alla prosecuzione dei lavori, a considerare il rapporto obbligatorio estinto.

Art. 10

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della concessione del trasferimento, sono ammissibili le spese del Quadro Economico di ogni progetto di cui all'Elenco Allegato al presente Accordo (Allegato A), nei limiti previsti dalla normativa vigente per ogni voce di spesa;
 2. Non sono ammissibili spese relative a lavorazioni eseguite o incarichi di progettazione affidati antecedentemente alla data di inserimento delle proposte progettuali di cui all'elenco degli interventi disciplinati dal presente Accordo;
- Non sono finanziabili interventi relativi ad opere ultimate in quanto non rientranti nell'attuazione delle finalità relative al presente Accordo in base al principio della programmazione.

Art. 11

(Varianti)

1. Le eventuali varianti in corso d'opera, conformi alle prescrizioni dell'art. 120, co. 1 lett c), del D. Lgs. 36/2023, sono ammesse nei limiti delle economie disponibili sull'importo totale ammesso al singolo finanziamento dalla Città Metropolitana per ogni Comune, sempre che non modifichino le caratteristiche sostanziali dello stesso e previo nulla osta tecnico da parte del Dirigente della Direzione Piano Strategico.

Art. 12

(Modalità di erogazione)

1. Il Dirigente della Direzione Piano Strategico provvederà con propria determinazione all'erogazione delle risorse. I pagamenti avverranno attraverso il Tesoriere dell'Ente, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal singolo Comune;

2. Le erogazioni avverranno, per ogni progetto di cui all'Elenco Allegato al presente Accordo (Allegato A), su domanda del singolo Comune, secondo le seguenti modalità:

a. prima erogazione, in anticipazione, pari al 25% del totale del finanziamento concesso sul singolo progetto, su espressa richiesta del Comune, a seguito di aggiudicazione dei lavori, trasmessa in uno col contratto rogato in forma pubblica amministrativa ovvero nelle forme previste dalle vigenti normative.

b. prima rata successiva, su espressa richiesta del Comune e su rendicontazione di almeno l'80% dell'importo della prima anticipazione, a seguito della trasmissione del SAL approvato, del relativo certificato di pagamento e correlato dalle fatture anche non quietanzate;

c. rate successive, su espressa richiesta del Comune e su rendicontazione del 100% delle precedenti, a seguito della trasmissione dell'eventuale e successivo SAL emesso ed approvato, correlato dalle fatture anche non quietanzate;

d. erogazione a saldo su espressa richiesta del Comune a seguito della trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera.

La rendicontazione delle rate di anticipazione dovrà essere supportata dai relativi SAL approvati correlati da fatture quietanzate.

3. Le erogazioni di cui al comma precedente avverranno secondo modalità e termini specificati dalla Convenzione attuativa stipulata con ogni singolo Comune.

Art. 13

(Economie)

1. Ogni Comune potrà richiedere espressamente alla Città Metropolitana l'utilizzo delle economie per:

- le varianti in corso d'opera di cui all'Art. 11., mediante apposita dettagliata relazione del RUP ;
- per la revisione dei prezzi, correlata da documentazione idonea alla congruità dei costi in riferimento al prezzario vigente.

Art. 14

(Revoca del finanziamento e recesso)

- Il finanziamento, in relazione ad ogni progetto, è revocato:
 - per violazione di legge;
 - qualora la trasmissione dei documenti contabili non contenga espressamente i dati identificativi del progetto (CUP e CIG);
 - qualora non vengano rispettate le disposizioni del presente Accordo e della successiva Convenzione attuativa stipulata con ogni singolo Comune;
 - qualora l'intervento eseguito non sia conforme a quello ammesso a finanziamento;
 - per la mancata rendicontazione, anche parziale, del finanziamento concesso;
 - per il mancato rispetto dei termini di cui all'Art. 9;
 - per mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'Allegato "Obblighi di pubblicità e comunicazione".

- In ogni caso, nell'eventualità di revoca del finanziamento di uno o più progetti di cui all'Elenco Allegato al presente Accordo (*Allegato A*) o di volontà di recesso da parte del singolo Comune prima della conclusione dell'opera prevista, tutte le somme percepite in anticipazione sul singolo progetto saranno restituite dal soggetto beneficiario alla Città Metropolitana, maggiorate del tasso di interesse legale e degli interessi di mora, nonché dei costi sostenuti dall'Amministrazione per il recupero del credito.

Art. 15

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni del presente Accordo di Programma devono essere effettuate mediante le PEC istituzionale degli Enti sottoscrittori.

Art. 16

(Rinvio normativo e Controversie)

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma valgono tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 17

(Pubblicazione)

1. Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul BURC ai sensi dell'art. 34 del TUEL.

Art. 18

(Allegati)

1. Al presente Accordo si allegano i seguenti documenti:

Allegato A – Elenco Progetti Oggetto dell'Accordo.

Allegato B - Dichiarazione del Legale Rappresentante del Comune di accettazione della decadenza, nel caso di mancata o non corretta integrazione documentale ai fini della stipula della Convenzione, di ogni impegno assunto dalla Città Metropolitana con la sottoscrizione del medesimo Accordo e con l'ammissione a finanziamento, senza nulla a pretendere dalla Città Metropolitana.

Allegato C - "Obblighi di pubblicità e comunicazione".

Letto, confermato e firmato con firma digitale

Il Sindaco Metropolitanano

I Legali Rappresentanti dei Comuni di:

Napoli

Pozzuoli

Bacoli